



C O M U N E D I C U R S I
PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON
CONDUCENTE E AUTOVETTURA

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 15/09/2005
e modificato ed integrato con successivi atti C.C. n. 36 del 29/11/2005 e n. 32 del 14/12/2010).



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

ART. 1 - *Disciplina del servizio*

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di noleggio con conducente e autovettura di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in seguito denominato N.C.C.
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) dalla Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 14;
 - b) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 **come integrata e modificata con l'art. 29 del decreto legge 30/12/2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14**; *
 - c) dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni ed attuazione del (Nuovo Codice della Strada);
 - d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);
 - e) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici di linea;
 - f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
 - g) dall'art. 8 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, portatori handicap;
 - h) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
 - i) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento

ART. 2 - *Definizione del servizio*

1. Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza **specifico, che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio *** e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.
3. ***La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. ****

ART. 3 - *Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio*

1. Il numero delle autovetture destinate al servizio di N.C.C. è stabilito dal Consiglio Comunale sulla base delle effettive esigenze nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia.
2. Le autovetture da immettere in servizio devono essere conformi alla normative vigente. In particolare le autovetture devono essere dotate di quattro sportelli, nonché essere munite dei dispositivi di cui all'art. 12, comma 7, della L. 21/1992.

*** modificato con deliberazione del C.C. n. 32 del 14/12/2010.**



COMUNE DI CORSI

PROVINCIA DI LECCE

ART. 4 - Modalità per lo svolgimento del servizio

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15.01.1992, n. 21.
2. L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 e 7 della legge 21/1992.
3. E' consentito conferire l'autorizzazione di esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della Legge n. 21/1992 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organismi medesimi. Nel caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
4. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
5. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale, e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento di servizi di polizia stradale.
7. Le autovetture adibite al servizio devono tenere all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "Noleggio" e devono essere dotate di una targa posteriore recante la dicitura "N.C.C." inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.
8. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purchè iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92.
9. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.
10. ~~Non è consentita la facoltà di sosta su area pubblica delle autovetture in servizio di noleggio.~~
Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico ove nel Comune sia esercito il servizio di taxi. In tal caso i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. Ove, invece, non venga esercito il servizio di taxi il Comune può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici. *

*** modificato con deliberazione del C.C. n. 32 del 14/12/2010.**



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

11. ~~Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio, per qualunque destinazione, sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza e, precisamente, dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel Comune di Corsi che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni.. Nel servizio di noleggio con conducente è fatto obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di "un foglio di servizio" completo sei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o Società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e Km. di partenza ed arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane. *~~
12. ~~Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse ovvero presso la sede del vettore ovvero contattando direttamente il titolare o altro soggetto che eserciti il servizio ai sensi del precedente comma 8 del presente articolo. (soppresso con deliberazione del C.C. n. 32 del 14/12/2010 *)~~
- * modificato con deliberazione del C.C. n. 32 del 14/12/2010.

ART. 5 - Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei veicoli di linea

1. Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco medesimo.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di N.C.C.
3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ART. 6 - Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

ART. 7 - Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti che determina una tariffa chilometrica minima e massima, ai sensi dell'art. 13 – comma 4 – della Legge n. 21/1992.
2. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi dai servizi di linea effettuati con N.C.C., ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe comunali in vigore.



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

ART. 8 - Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

1. Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. le persone fisiche italiane o appartenenti agli Stati dell'Unione Europea, a condizione di reciprocità, e in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 e all'art 6 della L.R. n. 14/1995;
 - b) certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;
 - c) ~~disponibilità di una rimessa all'interno del territorio comunale, da comprovarsi con titolo di proprietà e con contratto regolarmente registrato. (:)~~ **disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa nel territorio del Comune di Corsi;***
 - d) proprietà o disponibilità in leasing di una autovettura.

(:)**modificato con deliberazione del C.C. n. 36 del 29/11/2005.**

* **modificato con deliberazione del C.C. n. 32 del 14/12/2010.**

ART. 9 - Modalità di rilascio delle autorizzazioni

Salvo quanto stabilito dagli artt. 16 punto 1 e 19:

1. le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/1992.
2. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.
3. Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato **all'Albo Pretorio del Comune e Comuni vicini nonché sul sito istituzionale del Comune.(:)**
4. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciata dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un paese dell'Unione Europea e dei requisiti di cui al precedente articolo 8 del presente regolamento.
5. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

(:)**modificato con deliberazione del C.C. n. 36 del 29/11/2005.**

ART. 10 - Contenuti del bando

1. Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) numero e tipo dell'autorizzazione da rilasciare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione con relativo punteggio e dei criteri di preferenza;
 - c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate.



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

ART. 11 - Commissioni di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. La Giunta Comunale nomina, in ogni occasione dei concorsi di cui all'art. 9, la commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C.
2. La commissione di concorso è composta da n. 3 membri, di cui almeno n. 1 esperto del settore fra cui il Responsabile del servizio interessato, che la presiede.
3. La commissione è convocata dal Presidente nei termini di cui alla lettera d) del precedente articolo 10.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale, appartenente alla categoria "C", designato dal Segretario Comunale o dal dirigente del servizio interessato.
5. La commissione valuta i titoli dei candidati e redige la graduatoria del concorso.

ART. 12 - Attività delle commissioni di concorso

1. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali la Commissione esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati; procede alla valutazione dei titoli e redige la graduatoria di merito. Trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 13 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. La Giunta Comunale, approvata la graduatoria redatta dalla Commissione, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato con autorizzazione dal Responsabile del Servizio, **previa presentazione al Comune, entro il termine di mesi due dalla richiesta, di valido titolo giuridico da cui si evinca la disponibilità nel territorio del Comune di Corsi di una sede e di una rimessa. La mancata presentazione del titolo, entro il termine di mesi due dalla richiesta, comporterà l'esclusione dalla graduatoria e la revoca dell'assegnazione: ***
2. La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di n. 1 anno. I posti di organico che nel corso dell'anno di validità della graduatoria si rendessero vacanti, dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria stessa.

*** modificato con deliberazione del C.C. n. 32 del 14/12/2010.**

ART. 14 - Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. (redatta in conformità al modello predisposto dal Comune) deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune su carta legale indirizzata al competente servizio. Nella domanda devono essere indicati generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza, codice fiscale, il possesso dei singoli requisiti soggettivi richiesti e l'esenzione dagli impedimenti previsti dai successivi commi.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 ed all'art. 6 della Legge n. 14/1995 rilasciata dalla Camera di Commercio;



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

- b) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
- c) eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento;
- d) ~~titolo di proprietà o atto regolarmente registrato da cui si evinca la disponibilità in Corsi del locale da adibire a rimessa.(*)~~ impegno a produrre entro due mesi dalla richiesta del Comune valido titolo giuridico da cui si evinca la disponibilità nel territorio del Comune di Corsi di una sede e di una rimessa ***

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. iscrizione al ruolo conducenti;
- 2. possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- 3. iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, per la imprese già esercenti l'attività;
- 4. essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- 5. ~~avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità nel Comune di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione;~~ **avere la disponibilità nel territorio del Comune di Corsi, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa.***
- 6. non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti per il rilascio della licenza di cui alle lettere a) e b) del 1° comma debbono essere comprovati da regolari certificazioni in corso di validità. Per gli altri requisiti, impegni, condizioni e/o assenza di impedimenti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte del Comune*

(*)modificato con deliberazione del C.C. n. 36 del 29/11/2005.

* modificato con deliberazione del C.C. n. 32 del 14/12/2010.



COMUNE DI CORSI

PROVINCIA DI LECCE

ART. 15 - Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio di servizio da noleggio, la commissione procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) idoneità professionale conseguita a norma della legge regionale 14/95.....**punti 5;**
 - b) laurea.....**punti 4;**
 - c) diploma di maturità.....**punti 3**
 - d) **licenza di Scuola Media.....punti 2***
 - e) **periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un impresa che gestisce il servizio di noleggio con conducente punti 0,50 a semestre fino ad un massimo di quattro semestri;**
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Costituisce titolo preferenziale, a parità di punteggio, la disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap.
4. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età.

* **modificato con deliberazione del C.C. n. 36 del 29/11/2005.**

ART. 16 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della spessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo ovvero della conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

ART. 17 - Validità della autorizzazione

1. L'autorizzazione di esercizio ha validità di 5 (cinque) anni ed è sottoposta a verifica annuale relativa all'accertamento della permanenza del possesso dei requisiti, da effettuarsi presso il competente ufficio comunale entro il mese di gennaio di ciascun anno.
2. La stessa autorizzazione, alla scadenza del quinquennio, può essere rinnovata su istanza del titolare, previa verifica delle permanenza del possesso dei requisiti.

ART. 18 - Sostituzione autovetture

1. Il titolare dell'autorizzazione che intende sostituire l'autovettura adibita al servizio N.C.C. deve richiedere preventiva autorizzazione al Comune, il quale, per mezzo dei competenti uffici, verificherà la conformità e l'idoneità del mezzo, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
2. Successivamente, ottenuta la predetta autorizzazione per la sostituzione, sarà eseguita l'annotazione sull'autorizzazione, da parte del Comune stesso, del numero della targa e del tipo di autovettura in sostituzione di quella in precedenza autorizzata.



COMUNE DI CORSI

PROVINCIA DI LECCE

ART. 19 - *Trasferibilità dell' autorizzazione*

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile, nei casi consentiti dalla Legge, da altro abilitato all'esercizio della professione.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "*mortis causa*", ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 21/1992, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
5. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
6. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto, tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della Legge 15/01/1992 n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
7. A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente Regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel Regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per Legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.
8. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART. 20 - *Comportamento del conducente in servizio*

1. Nell'esercizio dell'attività, il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) prestare servizio;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso durante tutte le fasi del trasporto;
 - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
 - h) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;



COMUNE DI CORSI

PROVINCIA DI LECCE

2. E' fatto divieto di:
 - a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
 - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale:
3. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di Legge.

ART. 21 - Trasporto portatori di handicap

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione del servizio di N.C.C. a favore dei portatori di handicap è obbligatoria nei limiti previsti dalla Legge.
3. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dal D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503.

ART. 22 - Idoneità dei mezzi

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della Motorizzazione Civile, il componente ufficio comunale, per il tramite della Polizia Municipale, provvede annualmente, e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, alle verifiche sull'idoneità dei mezzi del servizio.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette. In difetti, il competente organo comunale, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi del successivo articolo 28.
3. Con apposito verbale di Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

ART. 23 - Trasporto bagagli e animali

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
2. E' obbligatorio, altresì, il trasporto gratuito dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 24 - Forza pubblica

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.



COMUNE DI CORSI

PROVINCIA DI LECCE

ART. 25 - Vigilanza

1. Il competente ufficio comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di N.C.C.
2. Allo scopo di cui al precedente punto, si avvale dell'ufficio di Polizia Municipale.

ART. 26 - Diffida

1. Il competente ufficio comunale diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso, o suo sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicoli i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicoli alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dal Comune;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio.
2. Al titolare già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dei successivi articoli, quando ricorrano i presupposti per la relativa irrogazione.

ART. 27 - Sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, di cui ai successivi articoli, le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada o in altre leggi speciali, ove il fatto non costituisca reato più grave e specifica sanzione, sono punite come di seguito indicato:
 - a) con le sanzioni amministrative pecuniarie sotto riportate:
 - da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,0 per le violazioni dal 1° e 9° comma dell'articolo 4, del 1° comma dell'articolo 24;
 - da un minimo di 100,00 ad un massimo di € 600,00 per le violazioni residue;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio, quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. La sanzione amministrativa accessoria è applicata dalla competente autorità comunale anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate con le procedure di cui alla Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
4. **L'inosservanza da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli artt. 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata ed integrata, è punita: ***
 - a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla prima inosservanza;
 - b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla seconda inosservanza;
 - c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla terza inosservanza;
 - d) con la cancellazione del ruolo di cui all'art. 6 alla quarta inosservanza .

* modificato con deliberazione del C.C. n. 32 del 14/12/2010.



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

ART. 28 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazioni delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - b) violazioni delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazioni delle vigenti norme del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - d) violazione, per la terza volta, nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del presente Regolamento;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante.

ART. 29 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorità comunale dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente articolo 28;
 - c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione delle norme previste dal precedente articolo 19;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni al Regolamento;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
 - i) **quando venga a mancare uno dei requisiti stabiliti dall'art. 8.**

* modificato con deliberazione del C.C. n. 36 del 29/11/2005.

ART. 30 - Procedimento sanzionatorio

1. L'inizio del procedimento di diffida, sospensione e revoca deve essere contestato tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire al competente ufficio comunale memorie difensive.
2. L'autorità comunale decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.
3. Dell'esito del provvedimento viene informato l'interessato e, ove si tratti di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.



COMUNE DI CORSI

PROVINCIA DI LECCE

ART. 31 - *Scadenza dell' autorizzazione*

1. E' disposta la decadenza dell' autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente Regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare dell' autorizzazione;
 - c) per morte del titolare dell' autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 19 del presente Regolamento;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 (quattro) mesi.

2. La decadenza è comunicata all' ufficio provinciale della M.C.T.C.

ART. 32 - *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione all' Albo Pretorio nei modo e termini di Legge.



COMUNE DI CORSI

PROVINCIA DI LECCE

INDICE

N. Art .	Titolo	Pagina
1	<i>Disciplina del servizio</i>	1
2	<i>Definizione del servizio</i>	1
3	<i>Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio</i>	1
4	<i>Modalità per lo svolgimento del servizio</i>	2
5	<i>Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei veicoli di linea</i>	3
6	<i>Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio</i>	3
7	<i>Tariffe</i>	3
8	<i>Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio</i>	3
9	<i>Modalità di rilascio delle autorizzazioni</i>	4
10	<i>Contenuti del bando</i>	4
11	<i>Commissioni di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni</i>	4
12	<i>Attività delle commissioni di concorso</i>	5
13	<i>Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione</i>	5
14	<i>Presentazione delle domande</i>	5
15	<i>Titoli oggetto di valutazione</i>	6
16	<i>Inizio del servizio</i>	6
17	<i>Validità della autorizzazione</i>	7
18	<i>Sostituzione autoveicoli</i>	7
19	<i>Trasferibilità dell'autorizzazione</i>	7
20	<i>Comportamento del conducente in servizio</i>	8
21	<i>Trasporto portatori di handicap</i>	8
22	<i>Idoneità dei mezzi</i>	9
23	<i>Trasporto bagagli e animali</i>	9
24	<i>Forza pubblica</i>	9
25	<i>Vigilanza</i>	9
26	<i>Diffida</i>	9
27	<i>Sanzioni</i>	10
28	<i>Sospensione dell'autorizzazione</i>	10
29	<i>Revoca dell'autorizzazione</i>	10
30	<i>Procedimento sanzionatorio</i>	11
31	<i>Scadenza dell'autorizzazione</i>	11
32	<i>Entrata in vigore</i>	11
	<i>Indice</i>	12



COMUNE DI CURSI
PROVINCIA DI LECCE